



TESTI  
DEGLI ARTICOLI 6, 7, 8, 12 E 13 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 5  
"Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato  
internazionale"

COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 28 APRILE 2014, N. 28  
"Modifiche alla legge regionale del 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attività  
di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)"  
(pubblicata nel BURAT 9 maggio 2014, n. 53 Speciale)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 5**

Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

**Art. 6**  
**(Ambiti di intervento)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:
  - a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;
  - b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei Paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie;
  - c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;
  - d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.



2. [L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste agli articoli 7, 8, 9 e 10, le iniziative promosse da soggetti di cui all'art. 5.]

#### Art. 7

(Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale)

1. **La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale nel rispetto delle procedure di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).**
2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:
  - a) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art. 5;
  - b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle Aziende sanitarie e degli Enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.
4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale qualificato della propria Amministrazione e degli Enti da essa dipendenti, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della Regione Abruzzo, del Ministero Affari Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.
6. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, tramite il coordinamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera g), viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.
8. Le azioni concernono:
  - a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
  - b) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, in loco e in Abruzzo, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
  - c) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
  - d) [l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;]
  - e) [la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;]
  - f) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone; con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
  - g) [l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;]
  - h) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
  - i) [la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;]
  - l) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
  - m) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine;




- n) la promozione di programmi di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli fra i giovani.
9. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.
  10. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
  11. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.
  12. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della Legge 9 luglio 1990, n. 184.
  13. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'art. 1 e in particolare:
    - a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
    - b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
    - c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei Paesi in via di sviluppo destinatari degli interventi o vicini.

#### Art. 8

(Interventi di emergenza)

1. **Per attività di cooperazione umanitaria e di emergenza si intendono tutte le iniziative di solidarietà internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze igienico - sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi che potranno essere realizzati previa intesa con il Governo nazionale.**
- 1-bis. **La Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente alla attuazione degli interventi in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, le ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza nei seguenti ambiti:**
  - a) **interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico - sanitarie;**
  - b) **attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;**
  - c) **attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio d'Abruzzo a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.**
2. **Gli interventi di cui al comma 1-bis e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale previa intesa con il Governo nazionale e comunicati al Consiglio regionale. Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 bis, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.**
3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti autorità statali, è autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della somma di € 200.000,00, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovrà essere approvato apposito rendiconto concernente le spese effettivamente sostenute.
4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale può costituire un'apposita unità di crisi, implementare una Rete Infrastrutturale con gli attori locali e sovralocali in tutte le aree di interesse, per veicolare gli aiuti di emergenza e studiare modalità di intervento rapido e predisporre una Forza di Intervento Rapido (F.I.R.) in cooperazione con la Protezione Civile.



#### Art. 12

##### (Attuazione del programma regionale)

1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite il **Servizio competente in materia di cooperazione internazionale**, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede, previa stipulazione di appositi convenzioni o contratti sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale:
  - a) direttamente, attraverso i propri Uffici o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività di strutture finanziarie dalla stessa controllate;
  - b) avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, università, scuole, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro;
  - c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative dei soggetti di cui agli articoli 1 e 5, con esclusione di quelli aventi finalità di lucro.
3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.
5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

#### Art. 13

##### (Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione internazionale, sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali e banca dati)

1. La Regione, attraverso il **Servizio competente in materia di cooperazione internazionale**, svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le politiche della Regione e di tutti gli operatori della cooperazione internazionale presenti sul territorio d'Abruzzo.
2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse dalla Regione e da tutti gli operatori della cooperazione internazionale presenti sul territorio d'Abruzzo.
3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone come punto informativo e divulgativo, nonché come luogo di promozione delle varie iniziative in atto.
4. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui agli articoli 11 e 12 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in Regione.
5. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'art. 11, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.